

# Manovra anti-crisi: più spazio agli ammortizzatori sociali

*Il Dl n. 185/2008, noto come decreto anti-crisi, è stato convertito nella legge n. 2/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.2009*

In sede di conversione le norme che disciplinano le nuove misure anti-crisi hanno subito delle modifiche, che di seguito si commentano.

## **Ammortizzatori sociali (art. 19)**

Rilevanti sono le modifiche apportate all'art. 19 finalizzato ad introdurre nuove possibilità di accesso agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori delle aziende in crisi, e nuove forme di tutela per categorie di lavoratori in precedenza esclusi.

### **Disoccupazione (art. 19, commi 1-1-bis)**

Per quanto concerne la novità dell'**intervento finanziario degli Enti Bilaterali**, a cui sono subordinate le prestazioni previdenziali previste dal comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* (l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ordinari per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali da aziende che non beneficiano della cassa integrazione guadagni (Cig), quella con requisiti ridotti estesa a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso dei relativi requisiti, e la disoccupazione per gli apprendisti) la legge di conversione precisa:

- che l'intervento finanziario minimo è pari al 20% dell'indennità;
- che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto che definirà le modalità di attuazione delle nuove misure e le procedure di comunicazione all'Inps nonché di ripartizione dei limiti di spesa (da emanarsi entro 60 giorni) sarà possibile accedere alla nuova prestazione, anche in mancanza dell'intervento finanziario dell'ente bilaterale.

Con riferimento all'**indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti** ex articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, il nuovo testo dell'art. 19 estende l'accesso a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali (e non più solo a quelli di aziende artigiane e ai dipendenti di agenzie di sommini-

strazione utilizzati presso imprese artigiane), purché in possesso dei relativi requisiti (almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente, assicurati da almeno due anni e con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda).

Viene precisato che le nuove possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione (con requisiti ordinari e ridotti per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti) sono subordinate al rilascio da parte dei lavoratori richiedenti di un'**immediata dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale**, che gli stessi devono rendere al momento della presentazione della domanda, secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo di prossima emanazione.

L'ulteriore chiarimento contenuto nel comma 1-bis riguarda l'eventuale ricorso ai **trattamenti di Cigs e mobilità in deroga** per i lavoratori a cui è stata estesa la disoccupazione, che sarà consentito solo dopo aver esaurito i periodi di tutela connessi alla prestazione di disoccupazione.

### **L'indennità dei co.co.pro. (art. 19, comma 2)**

Il nuovo comma 2 dell'articolo 19 puntualizza che l'indennità forfetaria del 10 per cento (del reddito dell'anno precedente) in favore dei collaboratori a progetto (co.co.pro) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, è dovuta **solo in caso di fine lavoro**, e a condizione che i lavoratori prestino la dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, e ne rispettino il contenuto.

### **Settore aereo (art. 19, comma 5)**

Al fine di supportare i livelli occupazionali nel settore dei trasporti aerei, il nuovo comma 5 prevede che il Ministero delle infrastrutture unitamente a quello degli esteri promuovano la definizione di nuovi accordi bilaterali finalizzati anche ad aumentare il numero dei vettori utilizzati nonché delle relative destinazioni.

### **Enti bilaterali e fondi (art. 19, comma 7)**

L'intervento finanziario degli Enti Bilaterali, a cui è subordinato il riconoscimento dei nuovi trattamenti, è **disciplinato dai contratti collettivi e**

**dagli accordi interconfederali** (stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), che definiscono, oltre alle risorse minime destinate, anche i criteri di gestione e rendicontazione.

Non solo i fondi interprofessionali per la formazione continua, ma anche il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione con i contributi versati dalle agenzie (articolo 12, decreto legislativo n. 276/2003) può promuovere interventi specifici ed eccezionali di sostegno al reddito per l'anno 2009 in favore dei lavoratori (dipendenti e collaboratori a progetto) che rischiano la perdita del posto di lavoro ai sensi del reg. Cee n. 800/2008.

### **La mobilità tra i fondi interprofessionali (art. 19, comma 7-bis)**

Il neo inserito comma 7-bis disciplina la mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua da parte dei datori di lavoro.

I datori di lavoro possono cambiare fondo, previa presentazione di apposita richiesta, a condizione che quello di provenienza trasferisca a quello di destinazione almeno il 70% della quota di adesione versata dall'azienda (al netto degli utilizzi), e che questa somma non sia complessivamente inferiore a 3.000 euro.

Sarà l'Inps, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 2/2009, a rendere nota la procedura attraverso la quali i datori di lavoro potranno provvedere al trasferimento dei versamenti effettuati.

### **Le risorse degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 19, comma 8)**

Le risorse stanziare per gli ammortizzatori in deroga, utilizzabili per tutti lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato, compresi gli apprendisti ed i somministrati) sono integrate degli eventuali residui delle nuove prestazioni ex commi 1-4, e potranno essere diversamente modulate dai relativi decreti di concessione.

### **La dichiarazione di responsabilità (art. 19, comma 10)**

L'accesso a qualsiasi prestazione di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di responsabilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e l'eventuale rifiuto di un'offerta di lavoro o di formazione congrua è causa di perdita del diritto alla prestazione (anche se a carico del datore di lavoro).

### **Indennità sostitutiva della mobilità (art. 19, comma 10-bis)**

La legge di conversione introduce al comma 11-bis un nuovo trattamento da erogare in caso di

licenziamento ai lavoratori che non sono destinatari dell'indennità di mobilità, di ammontare equivalente a quest'ultima, nei limiti delle risorse stanziare per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga.

### **Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (art. 19-bis)**

Viene elevata a meno di 35 anni (prima era meno 25 anni) l'età entro la quale i giovani possono accedere ai finanziamenti agevolati per le esigenze della particolare attività lavorativa svolta e per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.

### **Detrazioni oneri familiari per i soggetti non residenti (art. 6, comma 4-quater)**

Il neo inserito comma 4-quater dell'art. 6 proroga al 2010 la detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti, introdotta in via sperimentale dalla Finanziaria 2007 fino al periodo d'imposta 2009.

Poiché la proroga vale solo per il 2010, la norma precisa che la detrazione non deve essere riconosciuta in sede di determinazione degli acconti d'imposta 2011.

### **Detassazione 2009**

#### **(art. 6-bis, comma 4-quinquies)**

La legge di conversione riduce per gli anni 2010 e 2011 le risorse destinate al finanziamento della tassazione agevolata delle somme di cui al Dl n. 93/2008.

### **Durc (art. 16-bis, comma 10)**

Le stazioni appaltanti pubbliche possono acquisire d'ufficio i Durc, anche attraverso strumenti informatici, direttamente dagli Enti abilitati al rilascio.

### **Comunicazione di assunzione del lavoratore domestico (art. 16-bis, commi 11-12)**

Viene semplificata la procedura del collocamento dei lavoratori domestici, attraverso la previsione che gli obblighi di comunicazione di assunzione, variazione e cessazione si intendono assolti attraverso la sola comunicazione all'Inps, che poi provvederà a condividere tali informazioni con tutti i servizi competenti.

### **Fuga dei cervelli (art. 17, comma 1)**

Con riguardo alla proroga della tassazione agevolata (10% del reddito imponibile) dei ricercatori rientrati in Italia e che trasferiscono la residenza fiscale, le modifiche apportate in sede di conversione precisano che l'agevolazione decorre dal periodo d'imposta 2009.